Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 1° settembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Malvasia di Cagliari » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Malvasia di Cagliari », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Sardegna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Malvasia di Cagliari » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1971, n. 126;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata: « Malvasia di Cagliari » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Malvasia di Cagliari » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè tali vitigni

non superino il 15 % del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Malvasia di Cagliari ».

Di tali vigneti sarà iscritta solo la parte di superficie effettivamente coperta dal vitigno « Malvasia » e le uve, provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi, non possono concorrere alla produzione del vino « Malvasia di Cagliari » per cui esse devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Malvasia di Cagliari » liquoroso in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Malvasia di Cagliari » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1972

LEONE

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1972
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 7

Disciplinare di produzione per il vino « Malvasia di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Malvasia di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Malvasia di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Malvasia di Sardegna. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare, e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Malvasia di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 m. sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Malvasia di Cagliari » non deve essere superiore a 90 quintali per ettaro.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, nonchè quelle di invecchiamento e di preparazione del vino « Malvasia di Cagliari » devono essere effettuate nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine viticola al mosto o al vino naturale di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 14,5.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Il vino « Malvasia di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Malvasia di Cagliari » è preparato per il consumo nei seguenti tipi: « dolce naturale », « secco », « liquoroso dolce naturale », « liquoroso secco o liquoroso dry », da indicarsi in etichetta e devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« dolce naturale » e « secco »:

colore: giallo paglierino tendente al dorato;
odore: profumo intenso delicato caratteristico;
sapore: dal dolce al secco, alcolico con retrogusto amarognolo di mandorle tostate;
gradazione alcolica complessiva minima: « dolce naturale » 15°, di cui almeno 13° svolta ed un minimo da svolgere di 2 gradi; « secco » 15°, di cui almeno 14,5° svolta ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
ceneri minime: 1,8 per mille.

« liquoroso dolce naturale » e « liquoroso secco » o « liquoroso dry »:

colore: giallo paglierino tendente al dorato;
all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
gradazione alcolica complessiva minima: « liquoroso dolce naturale » 17,5° di cui almeno 15° svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; « liquoroso dry » 17,5° di cui almeno 16,5° svolta ed un massimo da svolgere di 1 grado;
acidità totale minima: 3,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
ceneri minime: 1,8 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Malvasia di Cagliari » liquoroso dolce e liquoroso secco o liquoroso dry, qualora sia sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno 2 anni di cui uno in botti di rovere o di castagno, può portare in etichetta la qualificazione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare; ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Malvasia di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Malvasia di Cagliari » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10297)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Patty di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Patty di Frosinone ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Patty di Frosinone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10400)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.A.I.R. - Società ascensori italiani riuniti Falconi Safov S.p.a., stabilimenti di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che la ditta S.A.I.R. - Società ascensori italiani riuniti Falconi Safov S.p.a., con sede legale in Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale presso gli stabilimenti di Novara che hanno comportato il licenziamento di alcuni lavoratori dipendenti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dalla suddetta legge in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.I.R. - Società ascensori italiani riuniti Falconi Safov S.p.a., stabilimenti di Novara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10397)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni Ausonia vita, di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Ausonia vita di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni Ausonia vita di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

Tariffa 3U, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 3Ud, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dello assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 3d, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 10 agosto 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(10329)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Approvazione di una tariffa di assicurazioni sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore, presentata dalla Banca nazionale delle comunicazioni, ente morale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Banca nazionale delle comunicazioni, ente morale, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore, presentata dalla Banca nazionale delle comunicazioni, ente morale, con sede in Roma:

Tariffa I, relativa all'assicurazione a premio unico, di mensilità temporanee posticipate certe, pagabili alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 gennaio 1955).

Roma, addì 10 agosto 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(10330)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Approvazione di un'opzione a scadenza per una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e delle relative condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di un'opzione a scadenza per una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente opzione a scadenza per una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano:

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 10 agosto 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(10331)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Iscrizione del « Conagros », organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno, con sede in Rosarno, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Vista la domanda, in data 1° dicembre 1971, con la quale il « Conagros », organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno, con sede in Rosarno, ha chiesto di essere iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta organizzazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento d'esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria con foglio n. 454 del 3 febbraio 1972;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'organizzazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e del citato regolamento d'esecuzione, per poter usufruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel « Conagros », organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno, con sede in Rosarno, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

L'organizzazione predetta è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1972

Il Ministro: NATALI

(10350)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Iscrizione della cooperativa « Gruppo produttori asparagi », con sede in Baricella, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Vista la domanda, in data 18 novembre 1971, con la quale il « Gruppo produttori asparagi », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Baricella (Bologna), ha chiesto di essere iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta cooperativa ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento d'esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna con foglio numero 1078 del 22 gennaio 1972;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che la cooperativa richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e del citato regolamento d'esecuzione, per poter usufruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nel « Gruppo produttori asparagi », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Baricella (Bologna), dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Il « Gruppo produttori asparagi » è iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della precitata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1972

Il Ministro: NATALI

(10349)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Approvazione di un'opzione a scadenza per una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e delle relative condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Italiana vita, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italiana vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di un'opzione a scadenza per una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, la seguente opzione a scadenza per un tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Italiana vita, con sede in Milano:

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 10 agosto 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(10332)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Approvazione di alcuni coefficienti di trasformazione del premio, per tariffe di assicurazione sulla vita e di una opzione a scadenza, presentati dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede legale in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italia assicurazioni, con sede legale in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni coefficienti di trasformazione del premio, per garantire una diversa decrescenza del capitale assicurato in caso di morte e di un'opzione a scadenza;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i seguenti coefficienti di trasformazione del premio per garantire una diversa decrescenza del capitale assicurato in caso di morte, nonchè la seguente opzione a scadenza, presentati dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede in legale in Genova:

Coefficienti da applicare alla tariffa temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente di 1/n dal 2° anno, per ottenere una diversa decrescenza del capitale inizialmente assicurato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 10 agosto 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(10333)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita » intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita »:

Tariffa 56, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 561, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 10 agosto 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(10335)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in parziale sostituzione dell'analoga in vigore, e della relativa clausola particolare di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in parziale sostituzione dell'analoga in vigore, e della relativa clausola particolare di polizza;

Vista la relazione tecnica e la clausola particolare di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in parziale sostituzione dell'analoga in vigore, e la relativa clausola particolare di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa TA 72/10, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in parziale sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 12 novembre 1964).

Roma, addì 10 agosto 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(10336)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Approvazione di un'opzione a scadenza per una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni SAI Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di un'opzione a scadenza per una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente opzione a scadenza per una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni SAI Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 10 agosto 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(10337)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1972.

Trattamento economico del personale insegnante che, in Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (limitatamente alla provincia di Trento), presta a tempo indeterminato la propria opera nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, che ha posto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura da stabilirsi anno per anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la spesa per il trattamento economico degli istruttori con rapporto di impiego a tempo indeterminato che, per almeno sette mesi l'anno e con un orario di insegnamento non inferiore a dodici ore settimanali, in caso di istruttori teorici, e a ventiquattro ore settimanali, in caso di istruttori pratici o di aiuto-istruttori, prestano la loro attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che, nel corso dell'anno addestrativo 1971-1972, a tutti gli istruttori teorici e pratici dei corsi sovvenzionati con il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è stato assicurato, a carico del Fondo stesso, il trattamento economico previsto dalla circolare n. 21 del 30 luglio 1971;

Decreta:

Per il periodo intercorrente tra il termine dell'anno addestrativo 1971-72 e l'inizio dell'anno addestrativo 1972-73, la spesa per il trattamento economico degli istruttori che, in Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige (limitatamente alla provincia di Trento), prestano la propria opera nei corsi previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, e che siano in possesso dei requisiti di cui allo art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, viene assunta dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Tale spesa, integrata da quella per gli oneri sociali, viene assunta dal Fondo predetto in misura pari al 100 % dell'ultima retribuzione mensile fruita dagli istruttori stessi, ai sensi della circolare specificata nelle premesse, per l'attività didattica prestata nei corsi afferenti all'anno addestrativo 1971-72, ove gli interessati, nel periodo di cui al precedente comma, siano impegnati in attività formative o di aggiornamento. Nel caso in cui non ricorra tale ultima circostanza, l'intervento finanziario del Fondo è limitato al 50 %.

La spesa di cui al comma precedente farà carico al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1972-73 e sarà imputata al cap. 5152.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1972

Il Ministro: COPPO

(10295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2275 dell'11 agosto 1972 è stata prorogata di mesi due la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano affidata al comm. Luigi Trozzi.

(10340)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Salvatore Terruso, nato a Monreale il 10 novembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 11 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(10344)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 636-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati undici punzoni recanti il marchio d'identificazione « 636-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Cemib Airflex, con sede in Milano, via Marsala, n. 7.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(10299)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 20-TV ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 20-TV », a suo tempo assegnato alla ditta Busato Clemente, con sede in Preganziol (Treviso), via Piave, n. 7.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Treviso.

(10300)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 620-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 620-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Neri Romualdo, con sede in Coldogno (Vicenza), via Silvio Pellico.

(10302)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 104-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 104-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Rachisi Bruno, con sede in Verona, via S. Carlo, n. 2.

(10303)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 39-TV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 39-TV », a sua tempo assegnato alla ditta Zanata Luciano, con sede in Treviso, via S. Angelo, n. 180-*B*.

(10304)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 72-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 72-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Bertelli Ugo, con sede in Padova, via G. Marconi, n. 11.

(10305)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 866-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i dodici punzoni recanti il marchio di identificazione « 866-MI », a suo tempo assegnato alal ditta Sanvito Luciano, con sede in Milano, corso Venezia, n. 8.

(10306)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 30 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,10	581,10	581,10	581,10	581,20	581,18	581,15	581,10	581,10	581,10
Dollaro canadese	591,10	591,10	591,35	591,10	591,40	591,15	591,15	591,10	591,10	591,10
Franco svizzero	153,82	153,82	153,80	153,82	153,80	153,85	153,84	153,82	153,82	153,80
Corona danese	84,45	84,45	84,45	84,45	84,50	84,44	84,45	84,45	84,45	84,45
Corona norvegese	89,05	89,05	89,05	89,05	89 —	89,05	89,06	89,05	89,05	89,05
Corona svedese	122,98	122,98	123 —	122,98	123 —	123 —	123,005	122,98	122,98	122,97
Fiorino olandese	180,40	180,40	180,50	180,40	180,50	180,50	180,45	180,40	180,40	180,40
Franco belga	13,236	13,236	13,2350	13,236	13,23	13,24	13,24	13,236	13,23	13,22
Franco francese	116,19	116,19	116,23	116,19	116,20	116,22	116,21	116,19	116,19	116,19
Lira sterlina	1424,75	1424,75	1425 —	1424,75	1424,75	1424,85	1424,85	1424,75	1424,75	1424,75
Marco germanico	182,36	182,36	182,35	182,36	182,35	182,45	182,40	182,36	182,36	182,35
Scellino austriaco	25,27	25,27	25,28	25,27	25,24	25,28	25,27	25,27	25,27	25,26
Escudo portoghese	21,69	21,69	21,69	21,69	21,72	21,70	21,69	21,69	21,69	21,69
Peseta spagnola	9,1575	9,1575	9,1575	9,1575	9,14	9,15	9,159	9,1575	9,15	9,15
Yen giapponese	1,935	1,935	1,9350	1,935	1,93	1,93	1,9325	1,935	1,93	1,93

Media dei titoli del 30 agosto 1972

Rendita 5 % 1935	98,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
» 5 % (Ricostruzione)	92,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,475
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni esteri)	92,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,60
» 5,50 % » » 1968-83	96,40
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	99,55
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1972

Dollaro USA	581,125
Dollaro canadese	591,125
Franco svizzero	153,83
Corona danese	84,45
Corona norvegese	89,055
Corona svedese	122,992
Fiorino olandese	180,425
Franco belga	13,238
Franco francese	116,20
Lira sterlina	1424,80
Marco germanico	182,38
Scellino austriaco	25,27
Escudo portoghese	21,69
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,934

MINISTERO DEL TESORO

SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AL 31 DICEMBRE 1971

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1971 della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

ATTIVITA'

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	227.122.349.753
Immobili ceduti a pagamento dilazionato valore capitale	»	82.212.854
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	26.294.308.665
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	282.220.339.931
Partecipazioni	»	644.500.000
3. Mutui e annualità statali scontate:		
Mutui valore capitale	»	547.211.137.992
Annualità e semestralità statali scontate valore capitale	»	9.717.173.255
4. Sovvenzioni agli iscritti valore capitale	»	77.654.346.501
5. Disponibilità liquide:		
Cassa contanti	»	78.345.983
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	29.521.839.708
Conto corrente infruttifero col Tesoro	»	149.755.135.916
Conti correnti postali	»	8.526.959.956
Oro di proprietà	»	23.199.000
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	241.676.978.930
Contributo del Ministero del Tesoro	»	775.000.000
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	13.985.345.295
Canoni di affitto di immobili	»	2.244.103.227
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	»	773.237
Dividendi su partecipazioni	»	32.225.000
Rate di ammortamento mutui	»	12.325.698.576
Interessi da capitalizzare su mutui in corso di somministrazione	»	4.105.545.085
Contributi statali e regionali sui mutui	»	3.754.609.238
Annualità e semestralità statali scontate	»	1.210.048
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	2.950.300.563
Ordini di riscossione da introitare	»	40.055.753.561
Debitori diversi	»	1.448.632.744
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	197.526.450
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	5.418.463.268
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	380.080.188
8. Mobili	»	1
TOTALE	L.	1.688.264.094.925

PASSIVITA'

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	12.118.985.587
Debiti per pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	»	146.933.650.252
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato valore capitale	»	1.336.658.564
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	12.096.464.224
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	46.904.516
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	48.170.720.390
Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	1.900.157
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	465.115.206
Imposte erariali	»	6.087.427.085
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	5.375.341.103
Mandati perenti	»	214.447.709
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	283.815.637
Creditori diversi	»	9.529.048.190
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	302.688.330
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	1.848.828.971
Totale	L.	244.811.995.921

2. Fondi di riserva:			
Fondo ammortamento costo stabili		L.	2.487.808.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili		»	3.065.992.897
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili		»	4.500.911.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti		»	999.274.310
Totale		L.	11.053.986.207
Totale 1 + 2		L.	255.865.982.128
3. Patrimonio netto		L.	1.432.398.112.797
a) Riserva matematica	1.432.398.112.797		
b) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—		
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO		L.	1.688.264.094.925

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1971 della Cassa per le pensioni ai sanitari

ATTIVITA'

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	14.960.048.947
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	6.127.716.497
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	63.713.785.217
3. Mutui e annualità statali scontate:		
Mutui valore capitale	»	1.242.536.426
Annualità e semestralità statali scontate valore capitale	»	377.850.827
4. Sovvenzioni agli iscritti valore capitale	»	2.183.179.165
5 Disponibilità liquide:		
Cassa contanti	»	2.868.484
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	6.077.578.737
Conto corrente infruttifero col Tesoro	»	29.011.230.271
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	44.042.432.414
Contributo del Ministero del Tesoro	»	160.000.000
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	485.313.228
Canoni di affitto di immobili	»	211.195.346
Rate di ammortamento mutui	»	—
Annualità e semestralità statali scontate	»	58.970
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	181.240.938
Credito verso la Cassa Dipendenti Enti locali	»	—
Ordini di riscossione da introitare	»	5.378.541.731
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	3.952.838
Debitori diversi	»	60.910.075
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	5.196.125
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	1.156.138.167
Interessi sulle annualità e semestralità scontate	»	13.323.175
8. Mobili	»	1
TOTALE	L.	175.395.097.579

PASSIVITA'

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	1.610.686.691
Debiti per pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	»	28.940.873.276
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato valore capitale	»	11.967.250
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	273.727.500
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	3.130.948
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	39.707.771
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	39.847.964
Imposte erariali	»	932.867.797
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	463.722.428
Mandati perenti	»	8.243.992
Creditori diversi	»	94.225.846
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	15.680.229
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	155.507.744
Totale	L.	32.590.189.436

2. Fondi di riserva:

Fondo ammortamento costo stabili		L.	162.210.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili		»	234.220.931
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili		»	299.824.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti		»	21.331.571
Totale		L.	717.586.502
Totale 1 + 2		L.	33.307.775.938
3. Patrimonio netto		L.	142.087.321.641
a) Riserva matematica	142.087.321.641		
b) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—		
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO		L.	175.395.097.579

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1971 della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate

ATTIVITA'

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	3.496.950.570
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	21.158.218.199
3. Mutui:		
Mutui valore capitale	»	411.840.506
4. Sovvenzioni agli iscritti valore capitale	»	714.215.232
5. Disponibilità liquide:		
Cassa contanti	»	1.438.295
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	2.472.156.863
Conto corrente infruttifero col Tesoro	»	3.036.331.993
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	4.464.893.310
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	74.325.949
Canoni di affitto di immobili	»	49.022.392
Rate di ammortamento mutui	»	—
Contributi statali e regionali sui mutui	»	2.660.000
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	84.615.987
Ordini di riscossione da introitare	»	666.374.870
Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	621.531
Debitori diversi	»	16.366.272
7. Ratei:		
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	364.593.802
8. Mobili	»	1
TOTALE	L.	37.014.625.772

PASSIVITA'

1. Debiti:		
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	L.	316.998.321
Debiti per pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	»	3.008.998.479
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute dallo Stato valore capitale	»	43.232.662
Quote di prezzo per acquisto immobili	»	65.700.000
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	710.302
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	—
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	8.551.981
Imposte erariali	»	167.854.346
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	»	146.338.661
Mandati perenti	»	2.511.591
Creditori diversi	»	9.830.651
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	1.342.096
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	40.889.872
Totale	L.	3.812.958.962
2. Fondi di riserva:		
Fondo ammortamento costo stabili	L.	67.421.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	91.243.579
Fondo accantonamento imposte future sugli stabili	»	170.276.000
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	15.963.525
Totale	L.	344.904.104
Totale 1 + 2	L.	4.157.863.066
Da riportare	L.	4.157.863.066

	Riporto	L.	4.157.863.066
3. Patrimonio netto		L.	32.856.762.706
a) Riserva matematica	32.856.762.706		
b) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—		
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO		L.	37.014.625.772

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1971 della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari

ATTIVITA'

1. Immobili:		
Immobili di proprietà	L.	—
2. Titoli e partecipazioni:		
Titoli di Stato	»	21.057.889
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	1.905.960.287
3. Mutui e annualità statali scontate:		
Mutui valore capitale	»	295.025.401
Annualità e semestralità statali scontate valore capitale	»	—
4. Sovvenzioni agli iscritti valore capitale	»	117.755.915
5. Disponibilità liquide:		
Cassa contanti	»	615.375
Conto corrente fruttifero col Tesoro	»	3.803.600
Conto corrente infruttifero col Tesoro	»	783.788.574
6. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	60.998.221
Contributo del Ministero del Tesoro	»	15.000.000
Contributo del Ministero di Grazia e Giustizia	»	422.719
Quote a carico di Enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	6.692.600
Contributi statali e regionali su mutui	»	3.040.000
Annualità e semestralità statali scontate	»	—
Quote di sovvenzioni dovute dagli Enti	»	10.140.173
Ordini di riscossione da introitare	»	454.944.155
Debitori diversi	»	1.001.337
7. Ratei:		
Interessi sui titoli di Stato	»	507.670
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	36.563.756
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	»	—
8. Mobili	»	1
TOTALE	L.	3.717.377.673

PASSIVITA'

1. Debiti:			
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare		L.	111.997.590
Debiti per pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali		»	775.747.810
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare		»	1.238.160
Residui passivi per spese di amministrazione		»	920.209
Imposte erariali		»	17.344.057
Mandati di pagamento inestinti		»	38.984.432
Mandati perenti		»	311.936
Creditori diversi		»	40.652.120
Depositi volontari effettuati dagli iscritti		»	2.005.589
Totale		L.	989.201.973
2. Fondi di riserva:			
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti		L.	2.186.895
Totale		L.	2.186.895
Totale 1 + 2		L.	991.388.868
3. Patrimonio netto		L.	2.725.988.805
a) Riserva matematica	2.725.988.805		
b) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—		
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO		L.	3.717.377.673

Il direttore generale
FIRMI

Il direttore della ragioneria centrale
LIUZZI

(10159)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a tre posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Armi navali, ruolo normale

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;
Visto l'art. 4 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documeti nei concorsi per le carriere statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto presidenziale 31 gennaio 1960, n. 53;
Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591, cpncernente modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;
Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Armi navali, ruolo normale.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno presso l'Accademia navale nei giorni 17 e 18 ottobre 1972.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in ingegneria meccanica, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica, in ingegneria aeronautica, in ingegneria elettronica. in ingegneria nucleare, in chimica, in chimica industriale, in fisica, che non abbiano superato l'età di 28 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; e tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi delle parole (dislalia, disastria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi ne domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati inoltre a 39 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dello Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministero per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle armi navali;

Membri: un ufficiale superiore delle Armi navali di grado non inferiore a tenente colonnello, o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio che non riveste la carica di direttore generale delle Armi navali; un ufficiale superiore dello stato maggiore della Marina di grado non inferiore a capitano di fregata; due professori universitari della facoltà di ingegneria;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina V divisione stato e avanzamento ufficiali nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata, con riserva di ritorno, (con la quale viene fatta la comunicazione) i seguenti documenti in carta legale.

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo; stato di famiglia se ammogliato;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari, certificato di esito di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere l'elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso l'Accademia navale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1972.

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1972
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 338

Istruzioni e programmi

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo delle Armi navali col grado di tenente ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie (scritte e orali);

2) prove facoltative;

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie scritte sono costituite da:

1) svolgimento di un tema pratico di meccanica che costituisce l'applicazione di argomenti compresi nel programma;

2) svolgimento di un tema pratico di elettrotecnica generale.

La durata degli esami scritti è fissata ad un massimo di otto ore.

E' ammesso l'uso dei formulari che debbono però prima essere sottoposti all'approvazione del presidente della commissione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno e stabilirà la durata massima di ciascuna prova.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti, salvo i testi che la Commissione riterrà di porre a loro disposizione.

Sarà escluso dagli esami il concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni.

Le prove orali sono costituite da:

A) Esami obbligatori:
discussione delle prove scritte;
meccanica applicata alle macchine;
fisica tecnica.

B) Esami a scelta:

scienza delle costruzoni;
impianti industriali chimici;
macchine
misure elettriche;
costruzioni elettromeccaniche;
missilistica;
aerodinamica;
elettroacustica;
elettronica applicata;
chimica applicata;
scienza dei metalli;
fisica sperimentale.

I concorrenti dovranno sostenere tutte le prove obbligatorie orali indicate nella lettera *A*) e tre prove, scelte dall'interessato, tra le materie elencate nella lettera *B*).

Le interrogazioni riguardano principalmente applicazioni a casi pratici dei principi teorici. Non saranno richieste dimostrazioni dei principi teorici stessi, ma semplici enunciazioni ed il candidato potrà avvalersi, anche per l'esame orale e per la parte applicativa, di un formulario posto a sua disposizione dal presidente della commissione.

Scopo del colloquio è quello di mettere la commissione in grado di giudicare circa la preparazione culturale generale e la capacità di realizzazione applicativa del candidato evitando qualsiasi riferimento a discussione ed argomenti che rimangano nel campo della sola teoria.

La durata massima dell'esame orale è stabilita in tre ore.

Nelle prove orali degli esami obbligatori (esclusa la discussione delle prove scritte) il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi estratte a sorte per ciascuna prova orale.

La commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma, sullo svolgimento delle prove scritte, nonché su altri argomenti attinenti specialmente al campo dell'ingegneria con domande riguardanti il dominio della tecnologia e della chimica industriale.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

Esame di lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la commissione.

Art. 7.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (articoli 12, 13 e 14) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 8.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni; dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 9.

Per essere ammessi alle prove orali i candidati dovranno aver superato le prove scritte, che avranno luogo in giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 10.

I candidati ammessi alle prove orali che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 11.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali divisa per cinque.

Art. 12.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 13.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 14.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e facoltative.

Art. 15.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti;

4) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

Art. 16.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italitano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Elettrotecnica*

Circuiti e reti in corrente continua: leggi di Ohm, di Joule, di Kirchhoff; nozioni fondamentali sul calcolo delle reti. Legge di Ohm tra grandezze specifiche. Isteresi magnetica. Circuiti magnetici; riluttanza. Correnti di Foucault. Azioni ponderomotrici nel campo magnetico. Coefficienti di induzione propria e mutua. Circuiti in corrente alternata: regime transitorio e regime permanente. Calcolo simbolico e primi elementi sullo studio delle reti in correnti alternata in regime permanente. Circuiti in corrente alternata non sinusoidale. Cenni sull'effetto pellicolare. Costanti elettriche concentrate e costanti uniformemente distribuite. Capacità parziali: calcolo della capacità con il metodo dell'immagine elettrica. Introduzione allo studio dei siste-

mi polifasi. Campo magnetico rotante. Cenni sulla costituzione delle macchine elettriche ed elementi fondamentali della loro teoria. Metodo di Kennelly e Steinmetz per il calcolo dei regimi periodici nei sistemi lineari. Metodo operatorio di Meaviside-Giorgi per il calcolo dei regimi variabili nei sistemi lineari a costanti concentrate. Proprietà del metodo operatorio e sue applicazioni. Teoria e calcolo delle reti. Principi, teoremi fondamentali e applicazioni. Sistemi polifasi di grandezze elettriche periodiche, con particolare riguardo a sistemi trifasi di tensioni o correnti sinusoidali. Potenza ed energia nei circuiti e nelle reti elettriche, con particolare riguardo ai regimi periodici sinusoidali. Teoria e calcolo delle catene di doppi bipoli e delle linee uniformi. Teorie della propagazione. Fondamenti sulla teoria e sul calcolo dei filtri elettrici: cenni sulla sintesi dei circuiti. Fondamenti sulla teoria della stabilità dei sistemi lineari in regime variabile. Tracciamento dei campi con procedimenti grafici e analitici. Calcolo della disuniforme distribuzione della densità di corrente nei conduttori in regime periodico e comunque variabile. Fondamenti di calcolo analogico. Circuiti e reti in corrente continua. Circuiti magnetici. Circuiti in corrente alternata: studio in regime permanente. Calcolo simbolico. Sintesi polifasi. Il campo magnetico rotante. Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche. Schema generale di un impianto di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle reti di distribuzione. Circuiti a costanti concentrate. Equazioni ai nodi ed equazioni alle maglie. Circuiti a costanti distribuite. Risposta in regime permanente ed in regime transitorio. Principi di funzionamento delle macchine elettriche. Alimentazione delle apparecchiature elettroniche della rete di distribuzione, da batterie di pile e di accumulatori, da gruppi motogeneratori.

2. — *Fisica tecnica*

Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi. Proprietà dell'occhio. Fotometria. Lampade. Cenni sulla tecnica dell'illuminazione. Vari tipi di termometri. Misura della temperatura. Trasmissione del calore per conduttività interna; postulato per irraggiamento. Trasmissione del calore per convenzione; applicazione dell'analisi dimensionale. Applicazioni: scambiatori di calore; isolamento termico. Trasformazioni invertibili e non invertibili; I° Principio della termodinamica. Calori specifici. 2° Principio della termodinamica. Scala assoluta della temperatura. Entropia. Equazione ed incquazione di Clausius Cenni sul 3° Principio della termodinamica. Metodi generali per l'applicazione dei principi fondamentali della termodinamica. Cambiamenti di stato. Gas. Vapori. Cenno sul moto dei fluidi. Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche. Cenni di acustica applicata.

3. — *Meccanica applicata alle macchine*

Geometria, cinematica, dinamica delle macchine. Resistenze passive. Azioni dinamiche dei fluidi. Potenza e rendimento. Rotismi. Macchine funicolari. Relazione. Equilibramento. Vibrazioni Giroscopio. Introduzione alla teoria dei controlli.

4. — *Scienza delle costruzioni*

Richiami di statica. Statica grafica (poligoni funicolari, diagrammi cremoniani). Diagrammi delle sollecitazioni. Proprietà meccaniche dei corpi. Deformazione, resistenza, sicurezza. Teoria della elasticità e resistenza dei materiali: fondamenti, sollecitazioni semplici, sollecitazioni composte, criteri di resistenza, problemi particolari di elasticità. Teoria dei sistemi elastici. Equilibrio e congruenza. Teoremi generali: (travi, istabilità dello equilibrio nelle aste, sistemi iperstatici; variazioni termiche; stati di coazione). Elementi di teoria della plasticità.

5. — *Chimica applicata*

Acque. Trattamento delle acque; filtrazione, sedimentazione, dolcificazione, demineralizzazione. Caratteristiche delle acque per caldaie e per circuiti di raffreddamento. Acque residue industriali. Leganti aerei ed idraulici: caratteristiche, impieghi, norme di legge. Materiali ceramici e vetri: costituzione, caratteristiche, impieghi materiali ceramici per alte temperature, refrattari, isolanti termici. Materie plastiche e gomma: principi, costituzione, relazione fra struttura e proprietà fisico meccaniche, lavorazione, impieghi. Legno: proprietà, trattamenti di conservazione e miglioramento. Corrosione e sistemi protettivi, trattamenti superficiali e vernici. Combustibili e combustione (solo per meccanici): caratteristiche dei combustibili solidi, liquidi, gassosi, naturali ed artificiali; controllo della combustione. (Esplosivi).

6. — *Costruzioni elettromeccaniche*

Richiami sul calcolo analitico e grafico dei circuiti magnetici Materiali magnetici, conduttori, dielettrici e strutturali per le macchine e le apparecchiature elettriche. Costruzioni delle strutture magnetiche. Avvolgimenti per trasformatori, per macchine a collettore e per macchine a corrente alternata sotto l'aspetto costruttivo. Proporzionamento degli isolanti e costruzione degli avvolgimenti. Calcolo delle perdite. Riscaldamento e raffreddamento. Calcoli meccanici. Norme CEI ed UNEE.

Criteri di dimensionamento e verifiche in sede di costruzione e di collaudo dei trasformatori, delle macchine a corrente continua, delle macchine ad induzione e delle macchine sincrone. Criteri generali per la determinazione del costo delle macchine elettriche. Cenni sulla attrezzatura e sulla organizzazione delle officine di costruzioni elettromeccaniche.

Unificazione e normalizzazione dei criteri di progetto e costruzione delle macchine elettriche di serie.

7. — *Elettroacustica*

Generalità; grandezze acustiche fondamentali ed unità di misura. Sorgenti sonore e radiazione acustica; diffrazione (cenni). Analogia elettroacustica, impedenza meccanica ed impedenza acustica, espressioni per il calcolo delle costanti elementari; risuonatori e filtri acustici. Sistemi misti meccanico-acustici. Voce e udito; richiami e complementi sulle scale per l'intensità della sensazione auditiva e sulle loro applicazioni ai suoni complessi ed ai rumori. Altre caratteristiche della sensazione auditiva e del linguaggio che intervengono nelle telecomunicazioni. Trasduttori elettroacustici; loro proprietà generali (cenni) microfoni, altoparlanti, ricevitori telefonici, trasduttori per la registrazione del suono e per la ripresa del suono registrato, altri trasduttori. Apparati per la registrazione e la riproduzione del suono con procedimento meccanico, ottico e magnetico. Apparati per la diffusione sonora e loro progettazioni. Elementi di tecnica della ripresa sonora: il problema della stereofonia. Misure acustiche fondamentali: misuratore di livello sonoro e misure fonometriche; misure di acustica ambientale e di isolamento acustico; misure sui principali tipi di trasduttori elettroacustici; misure sugli apparati per la registrazione e riproduzione del suono.

8. — *Elettronica applicata*

Cenni generali sulla struttura e le caratteristiche dell'atomo e dell'elettrone. Moto di particelle cariche in un campo magnetico. Ionizzazione, emissione fotoelettrica. Emissione termoionica. Emissione secondaria. Tubi elettronici. Diodo, triodo, tubi e griglia schermo. Elettronica dello stato solido. Semiconduttori e transistori. Richiami sulla teoria dei circuiti. Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali, a BF e RF. Circuiti per segnali non sinusoidali. Modulazioni. Conversioni di frequenza. Sistemi di trasmissione di informazione. Oscilloscopi e raggi catodici. Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

9. — *Impianti industriali chimici*

Teoria unitaria delle operazioni di trasferimento di materia. Assorbimento fisico; assorbimento chimico, distillazione, estrazione con solventi, assorbimento e scambio ionico. Umidificazione, deumidificazione ed essiccamento. Reattori chimici. Effetti di scala nelle apparecchiature dell'industria chimica. Problemi economici dell'industria chimica: ricerche di mercato, scelta dell'ubicazione di un impianto, approvvigionamento di materie prime, acqua, energia, ccc. ccc. costi di esercizio, costi di capitale, ricuperi termici.

10. — *Macchine*

Energetica delle macchine a fluido. Turbomacchine in generale. Turbine in corrente libera. Compressori. Generatori di vapore. Motori a vapore. Condensatori. Motori alternativi a combustione interna. Turbine a gas. Pompe di calore.

Le applicazioni della fluidodinamica alle turbomacchine: teoria bidimensionale e tridimensionale delle turbomacchine: (turbine a turbopompe idrauliche. Turbina a vapore ed a gas e turbocompressori). I risultati delle ricerche moderne sulla combustione e loro applicazione ai generatori di vapore ed ai motori a combustione interna. La propulsione in fluido. Complementi di temotecnica: scambiatori di calore, svaporatori, condensatori. Fase transitoria nelle macchine. Interdipendenza nella regolazione delle turbine idrauliche tra impianto idraulico

e macchine idrauliche e termiche motrici ed operatrici; schemi, servizi ausiliari. Cenni sui reattori nucleari quali sorgenti di calore e sugli impianti per la produzione di energia meccanica.

11. — *Misure elettriche*

Richiami sulle caratteristiche meccaniche dei sistemi oscillanti. Errori e correzioni. Campioni. Costruzione e proprietà fondamentali degli apparecchi di misura. Gli ausiliari nella tecnica delle misure. Misure di differenza di potenziale. Misure di corrente. Misure di potenza. Misura di fattore di potenza. Misure di energia. Misure di frequenza. Apparecchi registratori. Misure di resistenza. Misura di auto e mutua induzione. Misura di capacità. Misura di grandezze magnetiche. Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura. Oscillografi.
Misure attinenti agli impianti.
Prove di collaudo sulle macchine elettriche.

12. — *Missilistica*

Cenni sulla:

a) stabilità e dinamica del missile;

b) balistica dei missili guidati: sistemi di guida attiva, semiattiva, passiva;

c) guida inerziale.

Tecnica dei sistemi di guida con nozioni sulla teoria dei servosistemi. Calcolatori e simulatori analogici, elettronici e numerici automatici. Telemisure, sistemi di trasmissione e ricezione multiplex radar di tracking Trasmissione ed impulsi (PPM PCM). Sistemi di registrazione dei dati.

13. — *Aerodinamica*

Correnti Euleriore. Correnti viscose. Problemi dell'ala. Aereo supersonico. Urto. Teoria della caratteristica. Concetti di aerodinamica ipersonica.

14. — *Scienza dei metalli*

Lo stato liquido dei metalli e delle leghe; la solidificazione: lo stato cristallino. Termodinamica dei sistemi metallici. Trasformazioni ordine-disordine. Le proprietà fisiche e termologiche dei materiali metallici e loro misura. Deformazioni elastiche e deformazioni plastiche. Diffusione. Teoria dei trattamenti termici. Fenomeni di nucleazione e crescita di germi cristallini.

15. — *Fisica sperimentale*

Complementi di calcolo vettoriale. Il campo elettrostatico nel vuoto. I dielettrici. La corrente elettrica continua. Il campo magnetico costante nel vuoto. Le proprietà magnetiche della materia. Campi elettrici e magnetici lentamente variabili. Campi elettrici e magnetici rapidamente variabili. La luce. L'ottica geometrica. Il principio di Huyghens. Il nucleo.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: RESTIVO

(Modello di domanda
su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero lella difesa Direzione generale per il personale militare della Marina V Divisione stato e avanzamento ufficiali. — ROMA

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto di .) residente a (1) . (provincia di .) via n. ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Armi navali di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° settembre 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .(3);

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università di nell'anno accademico con la votazione di .;

di trovarmi nella seguente posizone militare (5)

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . .

Allego una fotografia applicata su carta da bollo da L. 500 con firma autenticata.

., li
(data)

Firma
(per esteso cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(10311)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando di concorso, per soli titoli, alla cattedra di « pittura » nell'Accademia di belle arti di Carrara

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precisata sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Carrara.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione raziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172;

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio di Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500, deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi Roma. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le domande redatte in difformità non saranno ritenute valide, per quanto in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di studio e i certificati di servizio che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione. I titoli concernenti l'attività artistica (opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, nonchè un elenco, in carta semplice, in triplice esemplare dei titoli stessi, firmato dal candidato) dovranno essere contenuti in pacco a parte, che dovrà pervenire al Ministero entro i termini di scadenza per la partecipazione al concorso.

La esibizione, contemporanea alla domanda, dei titoli, è condizione indispensabile per la valutazione di essi.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattassi di sue opere.

Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore o del presidente dell'Istituto presso il quale il candidato presta servizio scolastico.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il Mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare.

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia e di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati o gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 500 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 500 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 500) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documenti non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge

3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 500;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 500 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 500 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L 500 rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 500 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva e in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi della attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale;

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, numero 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1972
Registro n. 45, foglio n. 120

(10310)

Modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 1971, relativo al bando di concorso riservato per esami e per titoli a trecento posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1972, registro n. 17, foglio n. 95, ed in particolare l'art. 2 e l'art. 5, secondo comma;

Considerato che per giurisprudenza costante viene ammessa la regolarizzazione di domande presentate nei termini, ma la cui firma non risulti vistata o autenticata;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1972, registro n. 17, foglio n. 95, è modificato nel senso che l'art. 5, secondo comma, è soppresso.

L'art. 2 del predetto decreto è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il concorso è riservato al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei titoli e requisiti di cui al successivo art. 3 ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1972
Registro n. 42, foglio n. 52

(10308)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione della graduatoria di merito dei concorrenti a dieci posti di agente di cambio della borsa valori di Napoli

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1971, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 326, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di dieci posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Visto il proprio decreto 7 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 stesso mese, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 23, con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 stesso mese, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 384, con il quale venne modificata la commissione esaminatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approntata dalla commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Napoli:

1. De Santis dott. Michele	punti	30,44	su 100
2. De Asmundis dott. Guido	»	29,94	»
3. Gioffredi dott. Antonio	»	28,17	»
4. De Capoa dott. Michele	»	26,87	»
5. Addeo dott. Gennaro	»	26,08	»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1972
Registro n. 25, foglio n. 351

(10307)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2135 del 29 luglio 1970 con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Bolzano al 30 novembre 1969;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 52 del 12 gennaio 1972 con la quale è stato revocato il concorso di cui sopra limitatamente alla seconda condotta comunale di Caldaro;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 396 del 5 marzo 1971 concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 n. 10 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera:

di approvare la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Solderer Hermann	punti	47,9940	su 100
2. Giancaspro Vincenzo	»	46,2985	»
3. Pellegrini Domenico	»	42,0937	»
4. Monsagrati Torello	»	40,2724	»
5. Nunziati Umberto	»	39,1796	»
6. Poell Hans	»	38,4386	»
7. Mahlknecht Hubert	»	36,0060	»

Il presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Bolzano, addì 31 luglio 1972

Il Presidente: MAGNAGO

(10312)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1509 in data 18 marzo 1971, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. R.144 in data 11 aprile 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. R. 145 dell'11 aprile 1972, con il quale sono stati dichiarati i vincitori al concorso sopraindicato;

Considerato che il vincitore e gli altri candidati interessati all'assegnazione della condotta medica di Montorgiali del comune di Scansano, hanno rinunciato alla condotta stessa;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Mario Lagrasta che segue in graduatoria il vincitore e gli altri candidati rinunciatari alla condotta medica di Montorgiali del comune di Scansano ha dichiarato di accettare la condotta in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Mario Lagrasta è dichiarato vincitore della condotta medica di Montorgiali del comune di Scansano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 18 agosto 1972

Il medico provinciale: FINIZIO

(10346)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE n. 21-1382/Legisl. del 17 luglio 1972.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*8 *agosto* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7;

Viste le nuove qualifiche istituite con legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

Vista la deliberazione n. 3512/1/39-I. Pers. dd. 14 luglio 1972;

Decreta:

Art. 1.

La tabella del trattamento di missione del personale provinciale, allegata alla legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e modificata con deliberazione n. 1236 di data 21 luglio 1964 (non soggetta alla registrazione), viene modificata, per quanto concerne le nuove qualifiche previste dalla legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, come segue:

TABELLA

del trattamento di missione del personale provinciale

QUALIFICHE	Classe ferroviaria	DIARIA con pernottamento	DIARIA senza pernottamento 1 giornata	DIARIA per assenze di 1/2 giornata
Segretario generale della G.P. o direttore generale	I	10.000	5.000	2.500
Ispettore generale	I	9.000	4.500	2.250
Direttore di divisione	I	9.000	4.500	2.250
Direttore di sezione	I	8.000	4.000	2.000
Consigliere	I	8.000	4.000	2.000
Segretario capo	I	8.000	4.000	2.000
Segretario principale	I	8.000	4.000	2.000
Segretario	I	6.500	3.250	1.625
Coadiutore superiore	I	6.500	3.250	1.625
Coadiutore principale	I	6.500	3.250	1.625
Rimanente personale	II	6.000	3.250	1.625

Art. 2.

I funzionari di I e II grado di cui all'art. 5 della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, devono intendersi quelli con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, addì 17 luglio 1972

Il Presidente della giunta provinciale:
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Registro n. 17, foglio n. 59. — D'IPPOLITO

(10255)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.